

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MARTEDÌ 1° DICEMBRE 1970

(48<sup>a</sup> seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente **TESAURO**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Seguito della discussione e approvazione degli articoli:

« Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile » (1397) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 481, 482, 483 e <i>passim</i>
BISORI . . . . .	. 483, 485
DEL NERO, <i>relatore</i> . . . . .	. 483, 487, 490 e <i>passim</i>
FABIANI . . . . .	. 482, 483, 488 e <i>passim</i>
ILLUMINATI . . . . .	. 483, 492, 499 e <i>passim</i>
LA PENNA, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	. 496
MARIANI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	. 492, 493, 494 e <i>passim</i>
RESTIVO, <i>ministro dell'interno</i> . . . . .	. 485, 486 488 e <i>passim</i>
VENANZI . . . . .	. 487
VOLGGER . . . . .	. 483, 485, 493 e <i>passim</i>

La seduta inizia alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bisori, Caleffi Corrias Alfredo, Dalvit, Del Ne-

ro, Fabiani, Illuminati, Li Causi, Mazzarolli, Murmura, Palumbo, Preziosi, Righetti, Shiovone, Signorello, Tesauro, Treu, Turchi, Venanzi e Volgger.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pennacchio è sostituito dal senatore Berthet

Intervengono il ministro dell'interno Restivo ed i sottosegretari di Stato per l'interno Mariani e per la sanità La Penna.

RIGHETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### Seguito della discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge:

« Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — Protezione civile » (1397)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul soccorso e l'as-

sistenza alle popolazioni colpite da calamità — Protezione civile » (1397).

Informo la Commissione che solo in questo momento sono stati presentati numerosi emendamenti, alcuni di iniziativa parlamentare, altri del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro della sanità. Al fine di accelerare l'iter del disegno di legge, è, a mio avviso, consigliabile esaminare anzitutto attentamente queste nuove proposte, per valutare quindi l'opportunità di farne oggetto di un unico ordine del giorno con il quale s'inviti il Governo a risolvere con norme regolamentari, o con nuovi speciali provvedimenti legislativi, le esigenze prospettate nei citati emendamenti.

Al fine di esaminare questa possibilità, sarebbe opportuno che la seduta venisse sospesa.

Se non si fanno obiezioni, rimane pertanto stabilito che la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 12.

*(La seduta sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 12,10).*

**P R E S I D E N T E .** Avanzo una proposta che, a mio avviso, è comprensiva di tutte le esigenze prospettate negli emendamenti d'iniziativa dei componenti della Commissione, nonchè in quelli presentati dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro della sanità: inoltre la mia proposta tiene in debito conto anche la necessità, da tutti riconosciuta, di procedere molto speditamente nell'esame del disegno di legge. Mi rendo conto che alcune delle suddette esigenze hanno bisogno di essere approfondite e meditate, ma, sempre a mio avviso, quasi tutte le proposte di emendamento potrebbero trovare conveniente soddisfacimento in norme regolamentari bene articolate. Per esempio, circa l'emendamento che riflette le doglianze del Ministero della sanità, che non verrebbe sentito in merito ad alcuni problemi che riflettono materia anche di sua competenza, è indubbio che, attraverso una norma regolamentare, si potrebbe benissimo stabilire l'obbligo di sentire il Ministero della sanità. È un princi-

pio, quello della norma regolamentare, che ha trovato applicazione in occasione di altre disposizioni legislative; infatti, più volte si è ritenuto legittimo che nel regolamento venisse stabilito che un Ministero dovesse essere sentito ogniqualvolta si trattassero materie di sua competenza.

Altre proposte formulate negli emendamenti presentati potrebbero invece trovare soddisfacimento in norme transitorie. Tra queste è, per esempio, la proposta che nella prima applicazione della legge i posti di ispettore sanitario vengano conferiti mediante concorso per titoli ed esame riservati ai medici in servizio da almeno 10 anni presso la direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno: questa proposta potrebbe essere oggetto di una norma transitoria che potrebbe essere anche sottoposta all'approvazione del Parlamento in un secondo momento, evitando così ritardi nell'iter del disegno di legge.

Vi è infine un problema apparentemente più delicato. La regione autonoma della Valle d'Aosta rileva che la Camera dei deputati, nell'approvare il testo del disegno di legge, ha completamente ignorato che lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, non prevede in quella Regione il Commissario di Governo. Mi permetto però di osservare — poi la Commissione valuterà nella sua assoluta discrezionalità la determinazione di adottare — che la legge costituzionale, ormai, per *jus receptum* e per unanime interpretazione, trova applicazione direttamente, anche quando non vi è una legge ordinaria che ad essa dia applicazione. Questo non può essere posto in dubbio e quindi è evidente che la legge ordinaria che noi stiamo per approvare non tocca per niente quella che è la materia che dovrebbe trovare una speciale disciplina secondo l'autorevole pensiero del Consiglio e del Presidente della regione Valle d'Aosta.

**F A B I A N I .** A chi spettano le funzioni normalmente attribuite al Commissario del Governo?

**P R E S I D E N T E .** Alla provincia.

**B I S O R I** In Valle d'Aosta c'è una Commissione di coordinamento presieduta da un rappresentante del Ministero dell'interno.

**P R E S I D E N T E**. Comunque, poichè è corretto che da parte del legislatore non si turbi senza motivo l'ordinamento vigente, sarebbe anche in questo caso opportuno, se la Commissione sarà del mio avviso, invitare il Governo, attraverso un ordine del giorno, ad esaminare la possibilità che la proposta della regione valdostana formi oggetto di una norma legislativa transitoria.

**F A B I A N I**. Per quanto riguarda lo emendamento proposto dalla regione Valle d'Aosta mi sembra non vi sia bisogno nè di una norma transitoria, nè di una norma regolamentare, perchè la disciplina legislativa vigente è più che sufficiente, in quanto non è intaccata affatto da questo provvedimento che evidentemente non può modificare la legge costituzionale. Su questo punto credo che noi possiamo pronunciarci con assoluta serenità...

**P R E S I D E N T E**. In conclusione, vi propongo perciò di redigere un ordine del giorno con il quale si inviti il Governo a prendere in considerazione tutte le proposte avanzate, sotto forma di emendamenti, sia ad iniziativa di parlamentari, che del Governo stesso, perchè siano fatte oggetto di norme transitorie o regolamentari.

È evidente che in questo momento non ci possiamo assumere la responsabilità, in un ordine del giorno, di affermare con sicurezza che si dovrà emanare una norma regolamentare o transitoria; per correttezza, possiamo invitare il Governo a studiare le diverse questioni, ai fini della eventuale emanazione di dette norme.

Questa, a mio avviso, è la via che dovremmo seguire per tenere nel debito conto, da un lato tutte le esigenze prospettate e, dall'altro, la necessità di non ritardare ulteriormente l'*iter* del disegno di legge.

**I L L U M I N A T I**. Tra i numerosi emendamenti da noi presentati, ce n'è uno

riguardante i medici che prestano il loro servizio nelle scuole dei vigili del fuoco, oppure assistono i vigili stessi.

Ovviamente non possiamo accettare che tale emendamento venga inserito in uno zibaldone di ordine del giorno. Proponiamo pertanto che venga discusso come un ordine del giorno a se stante; tanto più che con esso non si richiede un'immissione in ruolo *sic et simpliciter* degli interessati, ma a seguito di un concorso per titoli ed esami.

**D E L N E R O**, *relatore*. Ritengo però che l'attuale formazione dell'emendamento non sia esatta, in quanto non esiste un personale medico in servizio, bensì soltanto alcuni medici privati convenzionati.

**I L L U M I N A T I**. A maggior ragione, allora, è necessario da parte nostra andare incontro a persone che hanno prestato finora la loro opera con uno stipendio ridotto, e senza alcuna certezza d'impiego!

**V O L G G E R**. L'articolo 7 del presente disegno di legge stabilisce che: « Il Commissario del Governo nella regione, in relazione a quanto previsto dall'articolo 124 della Costituzione, provvede, nell'ambito della circoscrizione regionale, avvalendosi dell'ufficio regionale della protezione civile, all'esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per la organizzazione e la predisposizione dei servizi della protezione civile. In ogni capoluogo di regione è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il Comitato regionale per la protezione civile ».

Ciò va benissimo per tutte le regioni italiane, eccezion fatta per quella del Trentino Alto Adige.

Nella nostra regione, infatti, esistono due province autonome che hanno competenza primaria per opere di pronto soccorso per calamità pubblica. Con il provvedimento in discussione, tutta la competenza primaria delle due province non è posta alla stessa stregua delle altre province italiane.

Pur riconoscendo che lo Stato è competente per la protezione civile e pur rendendomi conto dell'urgenza con la quale si vuol emanare la normativa sulla quale discutia-

mo, non posso dichiararmi d'accordo sul fatto che le competenze delle province autonome della regione Trentino Alto Adige siano ridotte a così poca cosa.

A tal uopo desidero presentare il seguente emendamento, da considerarsi come articolo aggiuntivo e, più precisamente, come l'articolo 7-bis:

« Nella regione Trentino Alto Adige, il Commissario del Governo coordina, ai sensi dell'articolo 76, punto 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e dell'articolo 124 della Costituzione — su richiesta degli organi regionali o provinciali competenti — gli interventi delle amministrazioni statali con le funzioni esercitate dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di competenza primaria dei servizi antincendi, del pronto soccorso per calamità pubbliche, di assistenza e beneficenza ».

Se, infatti, una legge costituzionale ci attribuisce certe competenze, non si può semplicemente stabilire poi: « salvo le competenze »!

« I servizi e gli interventi delle forze armate saranno richiesti dal Commissario del Governo al Ministro della difesa o all'autorità da esso delegata, su richiesta dell'organo regionale o provinciale competente. Qualora si tratti di catastrofe o di calamità naturale particolarmente grave, nella regione Trentino Alto Adige, o in più regioni compresa la stessa, si applica l'articolo 5 della presente legge, dando attuazione ai piani di emergenza provinciali precedentemente stabiliti d'intesa tra il Ministero dell'interno e le province autonome di Trento e Bolzano; in tal caso i provvedimenti ministeriali sono adottati d'intesa con il presidente della Giunta provinciale competente per il territorio colpito.

Ai compiti previsti dagli articoli 6 e 7 della presente legge, gli organi autonomi provvedono con i servizi antincendi esistenti, ordinati con legge regionale in sostituzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con uffici e comitati per la protezione civile disciplinati con legge provinciale ».

Tale emendamento tiene conto di tutte le osservazioni e rilievi mossi dalla Corte co-

stituzionale con sentenza n. 50 del 1968 in cui è detto: « La Corte costituzionale dichiara che spetta allo Stato il potere di emanare disposizioni di carattere generale in merito agli interventi di casi di calamità naturale e al loro coordinamento nelle province di Trento e Bolzano ».

Il mio atteggiamento e la mia insistenza nel chiedere d'inserire l'articolo 7-bis nel disegno di legge non sono dettati da capricci personali, ma dalle effettive esigenze della mia regione: prevedere infatti che sono salve le competenze regionali, costituisce soltanto un'affermazione del tutto inutile e platonica.

**P R E S I D E N T E .** Onorevole collega, lei ha certo sott'occhio la sentenza della Corte costituzionale la quale ha respinto la sua tesi e quella sostenuta dal suo autorevole Presidente in due magnifici ricorsi. Dico magnifici perchè erano ispirati da un grande amore per le due province e soprattutto per la conservazione dell'autonomia che ad esse era stata riconosciuta. La Corte costituzionale ha detto, in forma decisa, che potevate stare tranquilli, perchè nessuno vi aveva tolto quello che la legge costituzionale vi aveva concesso.

Infatti, la sentenza della Corte costituzionale dichiara testualmente: « La prima censura mossa sia al piano per la provincia di Trento, sia alla circolare del Commissario per la provincia di Bolzano, non è fondata. Con questi due atti non è stata invasa la competenza riservata precisamente alla regione ai sensi dell'articolo 4 per i servizi antincendi, nè è stata invasa la competenza della provincia di Bolzano per le opere di pronto soccorso per le calamità pubbliche di cui all'articolo 11, n. 14, dello stesso statuto ».

La Corte costituzionale avrebbe potuto fermarsi a questo punto, ma per un senso di deferenza verso coloro che avevano redatto i ricorsi ha ribadito in una serie di affermazioni questo principio fondamentale.

Ebbene, dimentichiamo pure tutto ciò, ammettiamo cioè la possibilità che sia fon-

data la tesi del Presidente della Valle d'Aosta e del senatore Volgger e, mentre decidiamo l'approvazione del disegno di legge in discussione, invitiamo il Governo, nella sua responsabilità, nel suo senso profondo di comprensione della speciale situazione del Trentino Alto Adige, a considerare in particolare anche l'esigenza prospettata dal collega Volgger, proponendo eventualmente al Parlamento una norma transitoria che tale esigenza soddisfi (anche se ciò può essere superfluo, perchè dopo la sentenza della Corte costituzionale avrebbe dovuto cessare la materia del contendere).

V O L G G E R . La prego di legge il dispositivo della sentenza.

P R E S I D E N T E . Desidero chiarire allo stesso senatore Volgger l'equivoco in cui egli cade circa l'interpretazione del dispositivo della sentenza, che è molto preciso e non può generare dubbi. Esso afferma che spetta allo Stato il potere di emanare disposizioni di carattere generale in merito agli interventi in caso di calamità e al loro coordinamento nelle province di Trento e Bolzano. La Corte costituzionale, cioè, riconosce ancora una volta, nel dispositivo in particolare, che la doglianza avanzata dal senatore Volgger è infondata; tanto è vero che quel dispositivo dice testualmente: « respinge di conseguenza i ricorsi proposti dal Presidente dalla giunta regionale del Trentino Alto Adige . . . ». Respinge, cioè, i ricorsi con cui si chiedeva una declaratoria di illegittimità costituzionale degli atti legislativi impugnati.

V O L G G E R . Non erano atti legislativi, ma circolari e niente altro!

P R E S I D E N T E . Ma voi denunciate la circolare in riferimento alla legge.

V O L G G E R . Non vi era nessuna legge.

R E S T I V O , *ministro dell'interno*. Ma se persino il ricorso contro l'atto amministrativo viene respinto, nel senso che non si ritiene lesivo, vorrei saper fino a che punto l'atto legislativo, che si pone in una posizio-

ne gerarchicamente superiore, potrebbe determinare una lamentela da parte della regione. A meno che non capovolgiamo i rapporti tra i poteri dello Stato, il che, anche in materia regionalista, è teoria assurda.

V O L G G E R . Dove è previsto il coordinamento? Non vi è alcun accenno nel disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Questo non lo deve dire; se vorrà leggere sino in fondo la decisione della Corte costituzionale vedrà che proprio lì è ribadito il concetto. Comunque, lasciamo impregiudicata la questione; noi presenteremo un ordine del giorno e il Governo, se lo crederà, predisporrà un disegno di legge al riguardo. Debbo confessare, però, che ho i miei dubbi sul fatto che il ministro Restivo si lasci indurre a presentare un disegno di legge del genere, perchè in tal caso dovrei pensare che egli ha dimenticato l'Università da cui proviene.

V O L G G E R . Non neghiamo allo Stato il potere di emanare disposizioni di carattere generale; anzi siamo ben lieti che esso emani queste norme, perchè sappiamo che le calamità pubbliche costano molto e che abbiamo bisogno dell'aiuto dello Stato. Ma ribadisco che nel disegno di legge non vi è alcun accenno al coordinamento.

B I S O R I . Anche nell'articolo 5, in fine del secondo comma, si riparla di coordinamento. La parola « coordinamento » si trova nell'articolo 3, comma terzo, alinea b), là dove si dice che il Comitato promuove il coordinamento dei piani di emergenza per l'attuazione dei provvedimenti immediati da assumersi al verificarsi dell'evento.

All'articolo 7, poi, nel quarto comma, si legge: « I programmi e gli studi predisposti dal Comitato regionale sono trasmessi al Ministero dell'interno per il loro coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della protezione civile, nonchè alle regioni ».

V O L G G E R . Non ho altro da aggiungere, se non per dire che mantengo il mio emendamento.

R E S T I V O , *ministro dell'interno*. Vorrei dire al senatore Volgger (che peraltro è molto apprezzabile nel senso di una gelosa tutela della competenza della sua regione e delle due province in cui si articola la regione) che i testi costituzionali, se veramente vogliamo dare una base certa a queste competenze regionali, debbono esser letti secondo quello che è il loro autentico significato.

Ora, che cosa attribuisce lo statuto del Trentino Alto-Adige agli organi regionali? Attribuisce il servizio antincendi. Vi è poi un articolo 76, in cui si parla della necessità che questa azione statale e regionale si svolga nell'armonia di un coordinamento, per evitare sfasamenti e contrasti.

Ora, che cosa prevede il presente disegno di legge? Debbo dire che qui bisogna essere veramente attenti e responsabili nella difesa di una competenza regionale, che rischierebbe, se andassimo al di là di certi limiti, col rivolgersi contro l'interesse della regione. Qui si parla di calamità nazionale. Ora, io sarei lieto di circoscrivere le previsioni di calamità nazionale (per cui abbiamo anche usato il termine « catastrofe ») a situazioni che determinano soltanto l'intervento dei vigili del fuoco. Ma si tratta, purtroppo, di eventualità in cui evidentemente occorre un impegno di tutte le amministrazioni, in cui c'è un presupposto di responsabilità che è la responsabilità della collettività nazionale e per le quali, tra l'altro, qualunque sia il concetto che vogliamo dare all'ambito dei territori delle singole regioni, le zone soggette a calamità non coincidono spesso con l'ambito regionale. Quindi vi è qualcosa che, anche nella interpretazione più estensiva delle competenze regionali, va al di là dei confini della regione.

Perchè vogliamo in questo campo e soprattutto nei confronti di questo testo, che è animato da uno spirito di rispetto, di considerazione, di consultazione continua degli organi regionali, sollevare una questione che non ha ragion d'essere?

Se in questo campo, in cui evidentemente la competenza corrisponde non all'esercizio del potere ma al punto di riferimento di una responsabilità, qualcuno volesse lasciarsi gui-

dare da un deprecabile spirito malizioso direbbe: lasciamo che le regioni si cuociano nel loro brodo. Ed invece questo è il caso tipico in cui deve prevalere la solidarietà nazionale. Facciamo un esempio pratico. Se diciamo che, in questo campo, per attuare qualunque intervento occorre dapprima interpellare il presidente della regione Trentino-Alto Adige, il quale a sua volta deve consultare i presidenti delle due province, è meglio dire con chiarezza che le cateratte del cielo si possono aprire senza che si abbia modo di garantire la doverosa tempestività degli interventi diretti a tutelare vite e beni, che toccano sì la Regione, ma che impegnano nella loro difesa anche tutto il Paese.

Il servizio della protezione civile è nato proprio per questa esigenza e per far fronte a situazioni che noi ci auguriamo non debbano mai verificarsi ma che, purtroppo, dato l'assetto di un Paese come il nostro, dal disordine geologico che tutti conosciamo, possono verificarsi.

Fra l'altro non vorrei accettare una tesi che diventerebbe estremamente pericolosa: affermare cioè il principio che là dove l'ordinamento regionale presupponga una competenza specifica locale e solo il coordinamento da parte dello Stato vi debba essere anche una competenza specifica di spesa dell'organo locale. Io non escludo che le prospettive economiche della regione Trentino-Alto Adige siano così improntate all'ottimismo per cui si ritenga che anche questi oneri possano ricadere nell'ambito di un bilancio di carattere regionale. Tuttavia noi ribadiamo il dovere dello Stato di sostenere le spese necessarie in caso di calamità; di essere pronto con tutto il proprio apparato; di far intervenire i mezzi che devono intervenire, da ogni parte del Paese, perchè qualunque sia la possibilità regionale di provvedere, è necessario mobilitare l'intera organizzazione nazionale.

D'altro canto non c'è motivo alcuno di temere il non rispetto delle competenze regionali, che invece dobbiamo e vogliamo garantire. Infatti vi è tutta una serie di articoli i quali affermano che la base dell'organizzazione è costituita dagli organi locali. Tuttavia esiste anche una responsabilità — non

solo un potere — nazionale che noi rivendichiamo. Non volete riconoscerlo? Credo sia un errore.

V E N A N Z I . Il provvedimento è, come dire? abbastanza incongruo perchè partendo da norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — nel qual caso varrebbe tutta la parte del discorso testè fatto dal ministro Restivo e anche da lei, onorevole Presidente, quale difensore d'ufficio e di fiducia del disegno di legge — arriva a disciplinare il settore della protezione civile.

Le affermazioni del Ministro e il suo richiamo alla responsabilità sono indubbiamente accettabili: nessuno si può sottrarre alla forza degli eventi. Tuttavia sarebbe stato forse opportuno, come tecnica legislativa, porre in primo piano l'azione generale di protezione civile, per la cui attuazione si prevede l'istituzione di determinati uffici.

Sotto il profilo del soccorso e dell'assistenza alle popolazioni colpite da calamità, le osservazioni, di puro diritto costituzionale e di difesa del principio dell'autonomia della regione Trentino Alto-Adige, del collega Volgger, possono apparire prese per amore di tesi e non tanto per fronteggiare la realtà dei problemi che potrebbero insorgere. Tuttavia, dal punto di vista del congegno delle pianificazioni e, quindi, della predisposizione di determinati interventi, a me pare che vi sia effettivamente invadenza nelle competenze regionali. Perciò, mi sembra che abbiano una certa rilevanza i rilievi mossi dal collega Volgger in tema di organizzazione preventiva della protezione civile, cioè per i provvedimenti per i quali è necessario un decreto del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro dell'interno.

Per ovviare agli inconvenienti lamentati, l'onorevole Presidente ha suggerito una norma da inserire tra quelle transitorie. Credo invece che non si possa ricorrere a tale soluzione per quanto riguarda il rilievo sollevato dalla Valle d'Aosta a proposito del finanziamento dell'ufficio — dico ufficio — regionale della protezione civile di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, perchè, giustamente, il funzionamento di tale ufficio e la rela-

tiva gestione dei fondi dovrebbero dipendere dal presidente della regione, ai sensi delle vigenti leggi.

P R E S I D E N T E . Perchè non si dovrebbe poter provvedere con norme transitorie anche per questi casi? Perplessità si potrebbero avere sul ricorso a norme definitive, semmai.

D E L N E R O , *relatore*. Più che di norme transitorie direi che sarebbe il caso di parlare di norme speciali.

P R E S I D E N T E . È tutta una categoria di disposizioni che rientra tra le norme transitorie, ossia tra quelle integrative da emanarsi per facilitare l'applicazione della legge.

V E N A N Z I . Dato che abbiamo la fortuna e il piacere di avere qui il Ministro dell'interno, chiedo se sia possibile non lasciarci sopraffare dall'urgenza e consentirci un breve respiro nella discussione. Insomma, non si potrebbero apportare alcune modificazioni al disegno di legge, eventualmente recuperando il tempo che si dovesse perdere con la richiesta di assegnare alla nostra Commissione il provvedimento in sede deliberante?

D E L N E R O , *relatore*. Complicheremo la procedura, in quanto il provvedimento dovrebbe poi tornare alla Camera dei deputati.

V E N A N Z I . In verità a me sembra che, da un punto di vista di tecnica legislativa, alcuni rilievi avanzati dovrebbero trovare un'eco nel provvedimento, perchè si tratta di rilievi d'un certo peso. Ecco perchè rimango della convinzione che questo tormentato disegno di legge meriterebbe d'essere, sia pure lievemente, modificato, tenendo soprattutto conto della necessità di separare il settore del soccorso e dell'assistenza alle popolazioni colpite da calamità da quello della protezione civile; i due settori, pur identici nella finalità, sono molto diversi nella sostanza.

F A B I A N I . Eravamo venuti in Commissione, stamani, per dar vita a una discussione serena, che speravamo potesse concludersi in giornata. Eravamo anche del parere che, qualunque fosse stato il risultato del dibattito, non avremmo chiesto la rimessione del provvedimento all'Assemblea, per non provocare ulteriori dilazioni nell'approvazione.

Peraltro ci troviamo ora di fronte a problemi che, secondo me, sono abbastanza gravi. Dopo le critiche di fondo che abbiamo formulato alla Camera, che abbiamo ripetuto e riaffermiamo qui, anche con la presentazione dei nostri emendamenti che sono l'espressione di una impostazione del problema, direi, opposta a quella approvata dall'altro ramo del Parlamento, eravamo — dicevo — disposti a lasciare che il disegno di legge proseguisse il suo *iter* nel modo più sbrigativo. Ma questa mattina sono sorti nuovi e abbastanza gravi problemi: quelli prospettati dal collega Volgger relativi alla regione Trentino Alto Adige e quelli, prospettati dal Presidente, concernenti la regione della Valle d'Aosta. Problemi che sono diventati ancor più seri dopo aver ascoltato l'intervento dell'onorevole Ministro.

Lei, onorevole Presidente, ha letto una sentenza della Corte costituzionale che riconosce alla regione Trentino Alto Adige certe competenze primarie in materia di protezione civile. Concordo pienamente sul fatto che una legge ordinaria non può modificare una legge costituzionale, ma mi sembra — non sono un giurista e, quindi, valuto in base all'intuizione e al buon senso — che sia assolutamente da respingere un provvedimento che non si richiami ad una legge costituzionale e che non riconfermi le competenze che la legge costituzionale attribuisce agli enti locali.

E questo è già piuttosto grave, anche se può preoccupare solo sino ad un certo punto. Quello che preoccupa assai di più, invece, è l'interpretazione dell'onorevole Ministro, quando afferma che il problema è quello di fare le cose secondo il senso di responsabilità e la propria coscienza e che è meglio preservare questa che una norma formale.

R E S T I V O , *ministro dell'interno*. Ritengo che la mia interpretazione della questione sia perfettamente ortodossa in rapporto a quanto prescritto dalla Costituzione. Sarei lieto, senatore Fabiani, se lei mi dicesse quali delle mie parole sono in contrasto con la Costituzione.

F A B I A N I . Noi vediamo riaffermato in alcune norme del disegno di legge il principio della centralizzazione dell'apparato dello Stato, che, secondo i nostri principi, è da respingere, e che è in contrasto con la Costituzione.

R E S T I V O , *ministro dell'interno*. Questo concetto lo respingo anch'io.

F A B I A N I . È contro questo concetto che sono state rappresentate le istanze della regione Trentino Alto Adige e della regione Valle d'Aosta. E, forse, se avessimo avuto il tempo di approfondire questo disegno di legge anche in relazione a tutte le altre regioni a statuto speciale, gli stessi rilievi sarebbero stati mossi anche da parte di altre regioni. La regione Trentino Alto Adige si è fatta portatrice di queste considerazioni sui rapporti tra il disegno di legge e le autonomie regionali e provinciali; la Sicilia, la Sardegna, il Friuli Venezia Giulia non hanno mosso alcun rilievo, ma non sappiamo se questo è dovuto al fatto che non hanno riscontrato alcuna norma in contrasto con le loro autonomie o non, piuttosto, al fatto che non hanno avuto il tempo sufficiente — come noi, del resto — per compiere un esame approfondito del provvedimento.

Sono circa 20 anni che si discute della protezione civile; alla Camera dei deputati questo disegno di legge è stato discusso per oltre sei mesi in Commissione e molto a lungo anche in Assemblea: noi abbiamo avuto soltanto un paio di giorni di tempo tra la consegna degli stampati e l'inizio della discussione. Ed entro giovedì, se vogliamo tenere fede agli impegni presi dai capigruppo, il provvedimento dovrà essere esaminato dall'Assemblea.

Per tutte queste considerazioni, onorevole Presidente, siamo molto perplessi che si pos-

sa approvare il disegno di legge senza tenere conto e considerare scrupolosamente e con senso di responsabilità le richieste avanzate dalle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige.

**R E S T I V O**, *ministro dell'interno*. Non vorrei essere frainteso nella mia esposizione e posso assicurare che sono ben lungi dal non tenere conto nel modo più ampio dell'autonomia del Senato, ma va tenuto presente che questo disegno di legge è il frutto di uno spirito di ampia collaborazione manifestatasi tra tutti i Gruppi nell'altro ramo del Parlamento, come è dimostrato dal confronto tra l'originario disegno di legge e il testo che oggi è all'esame della Commissione.

**F A B I A N I**. Gliene diamo atto.

**R E S T I V O**, *ministro dell'interno*. Questo articolato, in sostanza, è il frutto di un lavoro comune. Ora, è vero che alcune volte si assiste ad azioni di disconoscimento di paternità, per il fatto che alcuni particolari aspetti non corrispondono ad un proprio particolare punto di vista, ma vi prego di credere — e meglio di me ve lo può attestare il sottosegretario Mariani, che ha seguito giorno per giorno l'*iter* del provvedimento — che l'elaborazione di tutto il disegno di legge è il frutto di un generale spirito di collaborazione, tendendo tutti a renderci conto delle esigenze di cui si sono fatte portatrici le varie parti politiche. E le istanze regionalistiche in questo articolato hanno avuto il loro ampio riconoscimento.

Non vorrei, citando ora una norma costituzionale, che si cadesse nella tendenza che tutti ci prende della cosiddetta interpretazione evolutiva — che può essere un'arma rischiosa, perchè ognuno l'evoluzione può essere portato a intenderla a proprio modo — ma credo che sia bene, proprio nello spirito di fedeltà alla Costituzione che ci anima, tenere anche presente, come punto di riferimento, l'articolo 124 della Costituzione, che così si esprime: « Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della regione, soprintende alle funzioni amministrati-

ve esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla regione ».

Se noi dovessimo interpretare questa norma nel suo significato letterale, senza tener conto dell'opportunità di dare all'organismo regionale i compiti che esso è il più idoneo ad assolvere, potremmo eccedere nella delimitazione delle attribuzioni proprie degli organi statali. Ma occorre che anche le regioni non avanzino tesi che eccedano nel senso opposto. E, sotto questo riflesso bisogna riconoscere che le regioni hanno uffici di consulenza legislativa molto agguerriti e il mondo del diritto è visto talora con tanta ricchezza di fantasia che non esiste documento legislativo su cui la sottigliezza del nostro ingegno italico non sia tentata dalla suggestione di ardite interpretazioni. Ora, dove il provvedimento di cui discutiamo non è rispettoso delle competenze regionali? Vi è un comitato, presieduto dal presidente della regione, che predispone tutti i programmi e la cui istituzione è stata voluta per creare un chiaro punto di riferimento, nell'ambito regionale, alle diverse competenze. In sostanza è stato fatto quanto era possibile costituzionalmente fare e credo che di più — lo dico con la massima obiettività — non si sarebbe potuto riconoscere alla competenza regionale. Anche altre richieste provenienti da altre amministrazioni, circa eventuali ulteriori partecipazioni all'organizzazione del servizio, vengono a contraddire quella esigenza di unitarietà che trova già il suo preciso addentellato nella regione; la quale deve soprattutto svolgere ben definiti compiti di predisposizione; salvo, evidentemente, quel coordinamento, anche al di là del territorio regionale, che nasce obiettivamente dalla natura delle cose.

A tale proposito vorrei ricordare agli onorevoli senatori della regione Trentino Alto Adige come la regione stessa abbia competenza primaria per quanto riguarda il servizio antincendi, non per la protezione civile. Peraltro il concetto di difesa civile è estraneo a questo provvedimento, essendo materia per il momento stralciata. Dov'è quindi la lesione dell'autonomia? Se vogliamo, attraverso un'esasperazione del ragionamento formalistico, avanzare qualche critica do-

vremmo dire che nella norma in esame forse vi è un certo sfasamento tra competenza e responsabilità, ma solo nel senso che alla Regione si attribuisce più competenza e allo Stato più responsabilità. In definitiva non mi rendo conto di come possano profilarsi ancora tante obiezioni ad un disegno di legge che ha avuto un *iter* molto faticoso proprio per la ricerca di un'intesa che è stata raggiunta anche se oggi su tale intesa sembra vi siano ripensamenti. Abbiamo fatto ogni sforzo per portare avanti questa legge e giungere finalmente a una conclusione; e sentiamo l'amarezza che ogniqualvolta il nostro Paese è colpito da una calamità ci venga contestato il fatto che manchiamo ancora di uno strumento legislativo concretamente operante.

Per quanto concerne le richieste di altre amministrazioni dello Stato e la proposta di emendamenti che a tali richieste si richiamano, penso sia bene prospettare le diverse esigenze in un ordine del giorno da tener presente in sede di elaborazione del regolamento della legge. È il modo migliore di procedere per dare vita non a norme astrattamente perfette bensì a norme che possano avere una efficace e pronta applicazione pratica.

Mi sia consentito, infine, ricordare che in fondo la mia esperienza è regionalista. Ogni tanto qualcuno ama affermare che il Ministero dell'interno è quello che vede l'istituto regionale con maggiore preoccupazione. Non è vero. Ho letto tempo fa in un giornale che il Ministero dell'interno sarebbe restio a « comandare » proprio personale presso le Amministrazioni delle singole regioni; ora non esiste una sola domanda in questo campo, rivoltami dalle regioni, che non sia stata accolta. Se poi si fa riferimento alle richieste dei singoli che, scavalcando gli organi regionali, si rivolgono al Ministero dell'interno — il quale non ha competenza a comandare presso le regioni personale che da esse non sia espressamente richiesto — è chiaro che a tali domande noi non possiamo dare seguito, proprio per rispetto dell'autonomia regionale. Non dobbiamo infatti inviare funzionari di nostra scelta ma soddisfare le richieste delle regioni stesse.

La mia profonda convinzione è che in effetti i nuovi organismi regionali debbano essere accompagnati dal più largo e sollecito riconoscimento dei compiti ad essi propri nei limiti delle norme costituzionali. In materia di protezione civile, nonostante essa implichi una responsabilità nazionale, la legge in discussione prevede numerose attribuzioni regionali non solo di collaborazione, ma anche di spinta e di decisione. E inoltre — tengo particolarmente a ripeterlo — il provvedimento è nato da un lavoro comune, da una fatica comune: credo si possa affermare che il testo in esame sia stato forse più di ogni altro frutto della naturale collaborazione tra il Governo e il Parlamento. Occorre cominciare a muoversi, l'esperienza ci suggerirà in seguito eventuali modifiche. Ad ogni modo non si tratta certo di un provvedimento in cui si rivendichino competenze centralizzate: si tratta di un provvedimento — e io mi auguro che ve ne siano molti altri del genere — ampiamente decentratore.

Non intendo fare una enunciazione di buone intenzioni: dico solo che non credo si possano scavalcare certi obiettivi cancelli posti dalla Costituzione al nostro procedere, soprattutto in un campo così delicato e difficile qual è quello della protezione civile. Comunque, poichè sono costretto ad allontanarmi e dato che il sottosegretario Mariani ha rivelato capacità persuasive notevoli — tanto che il merito del provvedimento è in buona parte suo — vorrei affidare con il vostro consenso il prosieguo della discussione al mio valoroso collaboratore.

**D E L N E R O , relatore.** Vorrei fare alcune considerazioni. In primo luogo mi era sembrato, sia dalla discussione svolta, che dalle dichiarazioni rese nella precedente seduta, che fossimo tutti d'accordo sulla urgenza del provvedimento, tanto al fine di assicurare al Paese un servizio di protezione civile, quanto al fine di andare incontro alle aspettative dei vigili del fuoco. Sono infatti in corso d'esame i decreti delegati relativi allo stato giuridico dei dipendenti dello Stato, e con l'approvazione del provvedimento odierno la posizione dei vigili del

fuoco potrebbe migliorare nei riguardi, appunto, di tali decreti. Quindi, tenendo conto di questi elementi, anche se qualcosa delle disposizioni in esame può essere perfettibile — e del resto nessuna legge è perfetta — ritengo che convenga approvare il testo senza modificarlo, e senza quindi rinviarlo alla Camera.

D'altro canto, dobbiamo tener presente l'impegno morale assunto stamani dal Governo di accogliere, per quanto possibile, nelle norme regolamentari, le esigenze e le istanze che sono state qui rappresentate dalle varie parti, ricorrendo inoltre, se necessario, a norme transitorie e ad un nuovo provvedimento speciale, qualora in sede regolamentare non potesse trovare soluzione qualche problema.

Debbo poi osservare che i problemi sorti stamani, eccetto qualcuno riguardante il coordinamento e che può anch'esso essere visto in sede regolamentare, si possono ridurre a due: uno relativo alle regioni a statuto speciale ed uno relativo al rapporto Regione-Stato in tutta la tematica del provvedimento. Per ciò che riguarda le regioni a statuto speciale debbo rifarmi a quanto già affermato in precedenza. In primo luogo, quando vi è una norma di legge costituzionale che attribuisce ad una regione poteri determinati, non può certo una legge ordinaria prevalere su di essa; per cui nel conflitto di interpretazione tra una affermazione contenuta in una legge dello Stato ed una contenuta in uno statuto speciale si applicava ovviamente il secondo, ed ogni altra specifica affermazione in proposito sarebbe pleonastica. Come se ciò non bastasse, il disegno di legge esplicitamente conferma che sono salvati i poteri delle regioni a statuto speciale in materia di opere antincendio e lo fa ripetendo esattamente le parole dello statuto della regione Trentino Alto Adige: per servizi antincendio alla regione, per opere di pronto soccorso alle province. Pertanto il fatto che si parli di disposizioni di statuti speciali copre anche la preoccupazione manifestata dalle province autonome di Trento e Bolzano, che derivano appunto i loro diritti dallo statuto regionale. Del resto nessuno statuto regionale, ordinario o

speciale, affida la protezione civile alle regioni.

Possono tranquillamente essere attribuiti, cioè, compiti di servizi antincendio e opere di pronto soccorso alle province del Trentino Alto Adige.

Per quanto riguarda la decisione della Corte costituzionale, essa ribadisce che la protezione civile è compito preminente dello Stato e non può essere attribuito come facoltà primaria alle regioni.

Ciò stabilito, non vedo il contrasto che oggi viene rilevato per il Trentino Alto Adige; semmai qualche dubbio esiste per la Valle d'Aosta, dove la competenza effettiva può essere attribuita, non soltanto nominalmente, ma anche sostanzialmente, a persona diversa da quella del Commissario di Governo; potrebbe darsi che in sede di applicazione pratica per la Valle d'Aosta il problema non possa essere risolto: in questo caso è probabile che il Ministero dell'Interno si trovi costretto a presentarci un disegno di legge speciale per la Valle d'Aosta, in quanto in quella regione esiste una situazione particolare. Però, se le premesse concernenti la portata e la rilevanza del provvedimento in esame rispondono a verità, ritengo che non si debba e non si possa bloccarlo per una singola regione.

A mio avviso la struttura del disegno di legge è chiara: si vuol varare un sistema di protezione civile disciplinando, cioè, tutto quel complesso di norme che servono a prevenire la calamità naturale, a predisporre i piani, a ridurre le conseguenze della calamità stessa, ad organizzare il soccorso alle popolazioni e a provvedere agli interventi d'urgenza. Tale servizio non può essere che a carattere nazionale, perchè soltanto agendo in quel contesto può essere elaborata una struttura valida.

Abbiamo sempre considerato, infatti, lo operato dei vigili del fuoco a livello nazionale, in quanto il vigile che presta la sua opera a Roma e, successivamente, viene trasferito a Milano, per affrontare un evento calamitoso, deve trovare gli stessi mezzi con cui svolge la propria attività; in caso di necessità, infatti, dovendo i vigili del fuoco spostarsi da una zona all'altra del territorio

nazionale, non dovranno aversi dispersione di mezzi e diversità di sistemi operativi.

Ciò implica, ovviamente, tutta una serie di problemi che impongono un coordinamento a carattere nazionale. In questi ultimi anni, allorchè si sono verificate calamità naturali, tale coordinamento è stato sì assunto dal Ministero degli interni, ma alle dipendenze di un Comitato di ministri, i cui commissari erano i Ministri del tesoro, della sanità e dei lavori pubblici. Di conseguenza oggi il Ministero dell'interno agisce in modo non autonomo, bensì quale esecutore delle volontà espresse da un Comitato di ministri.

Allorchè il problema dell'intervento viene trasferito alla periferia, ai sensi della normativa in esame, la parte di programmazione e di studio verrà affidata alla regione tramite un ufficio regionale che provvederà alla organizzazione immediata e, al tempo stesso, disporrà affinché il Commissario di Governo provveda ad eseguire i piani elaborati dal comitato regionale stesso.

Di conseguenza la regione, che redigerà i piani avrà funzioni direttive; il Commissario di Governo avrà un compito, non di direttiva o di coordinamento, bensì di esecuzione dei piani che il comitato regionale gli avrà affidato.

Invero, dev'esserci in qualsiasi momento un responsabile; la legge stabilisce che un membro del Governo, un parlamentare, il sindaco, il Presidente della regione, o della provincia, possano essere nominati Commissari. Sono convinto che il Governo sarà il primo interessato ad alleggerirsi di una parte di responsabilità riversandola sul presidente della regione, o sul sindaco, o comunque sul commissario periferico.

Ritengo perciò che il presente disegno di legge contenga una certa articolazione che faccia salvo il principio della organizzazione unitaria, decentri le attribuzioni e i compiti in modo rilevante, vitalizzi le regioni facendole partecipare alla parte attiva della programmazione ed alla predisposizione dei piani.

Una struttura di questo genere, perciò, merita la nostra approvazione.

M A R I A N I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero aggiungere qualche parola a quanto detto dal relatore, al fine di fugare ogni perplessità e di rassicurare il senatore Volgger: si tratta di una considerazione che deve essere preente in tutti noi, nel momento in cui il dubbio può sorgere nella coscienza di chi deve decidere se appoggiare *toto corde* o no il presente disegno di legge.

A conclusione di un *iter* difficile in Commissione, alla Camera dei deputati il Governo ha rinunciato sostanzialmente alle proprie impostazioni, affidando ad una maggioranza assembleare (in sede di Comitato dei nove), la definitiva strutturazione del provvedimento, e accogliendo i principi che da tutto lo schieramento democratico erano stati sostenuti. Ciò deve esser chiaro nella mente di ciascuno di noi, perchè tutte le osservazioni che si sono succedute, e che hanno suscitato determinate reazioni (le cui conseguenze oggi abbiamo purtroppo dovuto registrare) sono state tenute presenti e ad esse è stata data risposta. Il relatore e il Governo hanno dichiarato che la legge del 1926, per tutta la parte che è anticostituzionale non sarà recepita, ma per la parte che non cozza con la Costituzione, sarà recepita nel regolamento d'attuazione della normativa in discussione: di conseguenza, sia i Lavori pubblici che la Sanità, saranno chiamati in causa *optimo iure*.

P R E S I D E N T E . Ai fini del buon andamento dell'esame dei diversi articoli e degli eventuali emendamenti, vorrei sapere se la Commissione è d'accordo nel sottoporre al Governo un ordine del giorno, (nei confronti del quale il Ministro si è già dichiarato disponibile) che, contemplando le varie istanze, dia la garanzia che di queste sarà tenuto conto, sia in sede di norme regolamentari, sia in sede di norme integrative o speciali.

I L L U M I N A T I . In linea di principio siamo d'accordo, ma data la difficoltà di formulare un ordine del giorno che rifletta le varie istanze, riteniamo che sarebbe oppor-

1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

48ª SEDUTA (1º dicembre 1970)

tuno nominare al riguardo una Sottocommissione.

P R E S I D E N T E . D'accordo.

V O L G G E R . Io mantengo l'emendamento.

F A B I A N I . Ricordo che abbiamo presentato anche noi degli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Ma se si è d'accordo sul principio che il contenuto degli emendamenti venga trasferito in un ordine del giorno, affinché il Governo ne tenga conto, sia in sede di norme regolamentari, sia eventualmente in sede di norme integrative o speciali, è inutile che votiamo gli emendamenti singolarmente.

M A R I A N I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Se viene accolta la proposta dell'onorevole Presidente, piuttosto che mettere prima ai voti e poi respingere gli emendamenti, possiamo ampliare il compito affidato alla Sottocommissione e fare sì che lo spirito degli emendamenti stessi sia trasfuso nell'ordine del giorno e si traduca nel regolamento d'attuazione della legge.

F A B I A N I . Siccome l'ordine del giorno dovrà essere formulato e votato dalla Commissione, sarà forse il caso di rinviare la seduta a questo pomeriggio.

P R E S I D E N T E . Per approvare l'ordine del giorno?

F A B I A N I . Per approvare l'ordine del giorno e per votare anche gli emendamenti, a proposito dei quali dico fin d'ora che rinunceremo ad illustrarli.

P R E S I D E N T E . D'accordo.

V O L G G E R . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, il Ministro ha detto giustamente che le calamità naturali non si fermano ai confini della regione, ed io ho ribadito diverse volte che a mio parere deve essere l'autorità centrale competente

ad emanare queste disposizioni. Debbo però ulteriormente sottolineare che proprio il mio emendamento tiene conto della sentenza della Corte costituzionale; e non è giusto pensare che nelle nostre rivendicazioni siamo animati da spirito campanilistico.

P R E S I D E N T E . Questo non lo ha detto nessuno!

V O L G G E R . Il mio emendamento non fa che confermare la sentenza della Corte costituzionale. Comunque, siccome sono conscio dell'urgenza di questo disegno di legge, vorrei avere dal rappresentante del Governo l'assicurazione formale che in sede di regolamento, o di norme transitorie speciali, sarà tenuto conto del mio emendamento.

M A R I A N I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Le dirò qualcosa di più, a nome del Governo, e cioè che niente sarà fatto in sede regolamentare che comunque possa intaccare le competenze autonome delle province di Trento e di Bolzano.

V O L G G E R . Lei mi da l'assicurazione formale, come rappresentante del Governo, che nel regolamento di esecuzione di questo disegno di legge o nelle norme transitorie, o in leggi speciali, sarà tenuto conto del mio emendamento?

M A R I A N I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Senz'altro.

V O L G G E R . Allora non insisto nel mio emendamento e sono disposto a trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Allora, se non si fanno osservazioni, la seduta viene sospesa e rinviata alle ore 18 del pomeriggio.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle ore 13,50, viene ripresa alle ore 18,10).

D E L N E R O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi; informo la

Commissione che, sulla base della proposta avanzata dal Presidente, è stato raggiunto un accordo che permette di superare le difficoltà insorte durante la discussione del disegno di legge. Tale accordo è rappresentato dalla presentazione — e mi auguro, dalla successiva approvazione da parte del Governo e della Commissione — d'un ordine del giorno, di cui do lettura:

« La 1ª Commissione del Senato, riunita il 1º dicembre 1970 in sede redigente per la discussione del disegno di legge n. 1397, impegna il Governo ad affrontare, appena pubblicata la legge, l'esame di tutte le proposte contenute negli interventi e negli emendamenti presentati durante la discussione dai membri della Commissione stessa e non espressamente respinti, onde recepirli per quanto possibile nelle norme regolamentari da emanare con sollecitudine e farne oggetto di apposite norme transitorie, o di applicazione, tenuto specialmente conto della normativa relativa alle regioni a statuto speciale ed in particolare alla Valle d'Aosta.

La Commissione invita pure il Governo ad esaminare nello stesso tempo gli emendamenti presentati dai Ministeri della sanità e dei lavori pubblici, purchè non contrastanti con la linea politica del disegno di legge, quale si evince dalle discussioni avvenute alla Camera dei deputati ed al Senato e siano riassorbibili nelle norme regolamentari ».

Tale ordine del giorno, ripeto, è il frutto di un accordo intercorso tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari; con esso debbono intendersi ritirati tutti gli emendamenti sino a questo momento presentati, poichè il Governo si impegna a prenderli in considerazione. Ho detto che l'ordine del giorno si riferisce a « tutti » gli emendamenti sinora presentati; in effetti ne restano fuori alcuni, proposti dal Gruppo comunista, che la Commissione dovrà votare e che, pertanto, nel prosieguo della discussione esamineremo.

M A R I A N I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, che ha seguito con sollecitudine e con il massimo impegno lo

*iter* di questo provvedimento, è favorevole all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Prima di mettere in votazione l'ordine del giorno, comunque, sarà bene dar lettura degli emendamenti cui l'ordine del giorno stesso si riferisce, affinché restino agli atti della Commissione. È opportuno anche precisare che alcuni di questi, più che emendamenti, sono veri e propri suggerimenti e che come tali dovranno essere tenuti presenti dal Governo in sede di norme regolamentari.

Il primo di questi emendamenti è quello presentato dal senatore Berthet: esso si riferisce alla regione a statuto speciale della Valle d'Aosta dove le competenze, che per le altre regioni sono attribuite al Commissario del Governo, devono essere demandate al presidente della giunta regionale presso il quale dovrebbe essere costituito l'ufficio regionale della protezione civile. Inoltre, dato il particolare ordinamento della regione, a nominare il comitato regionale per la protezione civile deve essere il presidente della giunta e a far parte del comitato deve essere chiamato l'assessore regionale ai lavori pubblici in luogo dei presidenti delle amministrazioni provinciali.

Il secondo emendamento è quello proposto dal senatore Volgger e su di esso la Commissione si è lungamente soffermata durante le precedenti discussioni; si tratta di un articolo aggiuntivo 7-bis, il cui testo recita: « Nella regione Trentino Alto Adige, il Commissario del Governo coordina, ai sensi dell'articolo 76, punto 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e dell'articolo 124 della Costituzione — su richiesta degli organi regionali o provinciali competenti — gli interventi delle amministrazioni statali con le funzioni esercitate dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di competenza primaria dei servizi antincendi, del pronto soccorso per calamità pubbliche, di assistenza e beneficenza.

I servizi e gli interventi delle Forze armate saranno richiesti dal Commissario del Governo al Ministro della difesa o all'autorità da esso delegata, su richiesta dell'orga-

no regionale o provinciale competente. Qualora si tratti di catastrofe o di calamità naturale particolarmente grave nella regione Trentino Alto Adige, o in più regioni compresa la stessa, si applica l'articolo 5 della presente legge, dando attuazione ai piani di emergenza provinciali precedentemente stabiliti di intesa tra il Ministero dell'interno e le province autonome di Trento e Bolzano; in tal caso i provvedimenti ministeriali sono adottati d'intesa con il presidente della giunta provinciale competente per il territorio colpito.

Ai compiti previsti dagli articoli 6 e 7 della presente legge, gli organi autonomi provvedono con i servizi antincendi esistenti, ordinati con legge regionale, in sostituzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con uffici e comitati per la protezione civile disciplinati con legge provinciale ».

Seguono poi tre emendamenti presentati dal Ministero dei lavori pubblici che si riferiscono agli articoli 2, 3 e 7 del presente disegno di legge. Il primo tende ad inserire un comma — tra il secondo e il terzo dell'articolo 2 — del seguente tenore: « Restano salve le competenze del Ministero dei lavori pubblici di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 ».

L'altro è volto a sostituire il terzo comma dell'articolo 3 con altro, del seguente tenore: « La composizione della Commissione di cui al precedente comma è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei lavori pubblici ».

L'ultimo emendamento proposto dal Ministero dei lavori pubblici tende a sostituire il terzo comma dell'articolo 7 con altro, del seguente tenore: « Il Comitato è composto: dal Presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede; dal provveditore regionale alle opere pubbliche o da un suo delegato; dai presidenti delle amministrazioni provinciali della regione e dai sindaci dei comuni capoluoghi o di provincia

o loro delegati; dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco; dal direttore dell'ufficio regionale della protezione civile; dal rappresentante della Croce rossa italiana. Ai lavori del comitato possono essere chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, esperti e rappresentanti di altri enti e istituzioni operanti nell'ambito regionale ».

Una lunga serie di emendamenti viene inoltre proposta dal Ministro della sanità. Tali emendamenti sono rivolti a:

1) sostituire al primo comma dell'articolo 2 le parole: « d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari », con le altre: « d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e della sanità e sentite le altre amministrazioni dello Stato civili e militari »;

2) aggiungere al secondo comma dell'articolo 2, dopo le parole: « Il Ministro dell'interno », le altre: « d'intesa con i Ministri della sanità e dei lavori pubblici »;

3) aggiungere, al terzo comma dello stesso articolo 2, dopo le parole: « restano salve », le altre: « le competenze del Ministero dei lavori pubblici di cui al regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi tecnici del Genio civile concernenti le calamità naturali o catastrofi o intesi a prevenirle e del Ministero della sanità per ciò che si riferisce alla direzione ed all'organizzazione dei servizi sanitari e all'organizzazione dei servizi della Croce rossa italiana e »;

4) aggiungere al primo comma dell'articolo 5 le parole: « e Ministri dei lavori pubblici e della sanità », dopo le altre: « Ministro dell'interno »;

5) sopprimere, al quinto comma dell'articolo 55, le parole: « dal Ministro dell'interno o »;

6) aggiungere al primo comma dell'articolo 6 le parole: « d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e della sanità » dopo le

altre: « Il Ministro dell'interno »; al secondo comma dello stesso articolo aggiungere, dopo le parole: « Corpo nazionale dei vigili del fuoro », le altre: « e della Croce rossa italiana, secondo le rispettive competenze e altresì con centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni »; sempre al secondo comma del medesimo articolo, aggiungere le parole: « e la Croce rossa italiana, secondo le rispettive competenze », dopo le altre: « vigili del fuoco » del punto c);

7) sostituire al primo comma dell'articolo 7 le parole: « Ministero dell'interno », con l'altra: « Governo »; al secondo comma dello stesso articolo, sopprimere le parole: « con decreto del Ministro dell'interno »; al terzo comma, aggiungere le parole: « dal provveditore alle opere pubbliche e dal medico provinciale residente nel capoluogo di regione », dopo le altre: « dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco »;

8) sostituire all'articolo 8, secondo comma, lettera h), le parole: « colonne mobili di soccorso », con le altre: « colonne mobili di salvataggio e di soccorso non sanitario »; sostituire al quinto comma, le parole: « colonna mobile », con le altre: « di salvataggio o di soccorso non sanitario »; sostituire, sempre al quinto comma, le parole: « in caso di pubblica calamità, l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilità dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. », con le altre: « In caso di pubblica calamità, il commissario di cui all'articolo 5 stabilisce le disposizioni opportune sul coordinamento dell'impiego delle colonne mobili dei vigili del fuoco e di quelle del soccorso sanitario chiamato ad operare nell'ambito regionale ed interregionale, nonchè delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso »;

9) aggiungere al primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 16, le parole: « del corpo », dopo le altre: « preparazione del personale »;

10) sostituire all'articolo 17, primo comma, la cifra: « 4.500 milioni », con l'altra: « 3.500 milioni »; sostituire, sempre al primo comma dell'articolo 17, le parole: « mille per ciascuno degli anni dal 1970 al 1973 e di milioni 500 per l'anno 1974. », con le altre: « mille per gli anni 1970 e 1971 e di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1972 al 1974. »;

11) sostituire, all'articolo 18, la cifra: « 1.000 », con l'altra: « 1.750 » e la cifra: « 200 », con l'altra: « 350 »;

12) aggiungere, al primo comma dell'articolo 19, dopo le parole: « Il Ministero dell'interno », le altre: « , il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero della sanità »;

13) aggiungere all'articolo 21, alla fine del terzo comma, le parole: « Restano ferme altresì le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256 »;

14) aggiungere un articolo 21-bis del seguente tenore: « Il Ministero della sanità deve assicurare che siano disponibili, in qualunque contingenza, congrue scorte di materiale sanitario profilattico e di medicinali per il servizio di soccorso sanitario alle popolazioni colpite da calamità naturali o da catastrofi. A tal fine è annualmente iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità la somma di lire 50 milioni.

Le somme non impiegate nell'anno cui si riferiscono, potranno essere impiegate per i cinque anni successivi ».

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Il Ministero che ho l'onore di rappresentare ha ritenuto indispensabile presentare gli emendamenti, di cui ha dato or ora lettura il Presidente, al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Al fine di comprendere lo spirito delle proposte di emendamento, occorre illustrare il duplice aspetto del soccorso nell'eventualità del verificarsi di pubbliche calamità, e cioè soccorso alla zona colpita, comprendendo nell'opera di risanamento le varie

infrastrutture, e soccorso sia all'uomo che alla collettività. Tenendo presenti questi due distinti, anche se concomitanti, obiettivi dell'opera che viene esplicata, possono spiegarsi i motivi che inducono all'integrazione, con gli emendamenti che vengono presentati, del disegno di legge.

Infatti l'opera di ristrutturazione delle località colpite e quindi il ripristino delle vie di comunicazione, delle linee telefoniche, eccetera, spetta al Ministero dell'interno e ad altre amministrazioni, come i Lavori pubblici e i Trasporti.

L'opera di soccorso all'uomo e alla collettività, se in un primissimo stadio può e deve essere demandata al vigile del fuoco — in quanto è la prima persona che materialmente può venire in contatto con la vittima (interventi tra le macerie, allontanamento delle persone sinistrate dal luogo in cui è avvenuta la calamità), nello stadio successivo non può non rientrare — trattandosi di opera sanitaria — nell'ambito e nelle competenze degli organi che hanno come compito istituzionale la tutela della salute pubblica.

L'intervento e la competenza del Ministero della sanità devono essere salvaguardati anche alla luce del documento della NATO riguardante la reciproca assistenza dei Paesi dell'Alleanza atlantica in caso di pubblica calamità. Infatti, dallo studio del documento suddetto, emergono chiaramente le attribuzioni delle autorità sanitarie per l'organizzazione ed attuazione degli interventi di soccorso medico-chirurgico, profilattico ed assistenziale. Da ciò consegue la necessità che nello schema di disegno di legge in esame vengano disciplinate, anche per il Ministero della sanità, attribuzioni e competenze in materia di interventi sanitari in caso di pubbliche calamità, prevedendo altresì per questo Ministero i mezzi finanziari per far fronte alle situazioni ipotizzate.

L'esigenza di contemplare e disciplinare nel disegno di legge la competenza dell'Amministrazione sanitaria è concretamente avvertita ogniqualvolta si verificano calamità pubbliche, divenute ormai annualmente ri-

correnti, ed è comunque indispensabile tramite l'Amministrazione stessa inserire le iniziative sanitarie in modo unitario nelle strutture organizzate di protezione civile del Ministero dell'interno.

E appena il caso di sottolineare che, qualora il disegno di legge venisse approvato dal Senato nell'attuale formulazione, si trascurerebbero i problemi dell'assistenza sanitaria che possono essere svolti soltanto da una apposita e competente organizzazione qual è la Croce rossa italiana, alla quale il soccorso sanitario alle popolazioni colpite da pubbliche calamità è già demandato dal decreto legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1256 del 1947.

Ciò determinerebbe riflessi negativi sul coordinamento e l'attuazione dei soccorsi, nonché uno straripamento di poteri da parte del Ministero dell'interno che verrebbe posto nella situazione di operare ed intervenire in settori di specifica competenza del Ministero della sanità.

Resta soltanto da precisare che tale esigenza di coordinamento in unica mano può essere valida in sede operativa (e questo Ministero è d'accordo per la nomina dei commissari, purchè tale nomina sia frutto di un concerto tra i Ministeri interessati, affinché la nomina stessa cada sulla persona più idonea); non altrettanto detto criterio vale in sede di studio e di predisposizione dei piani d'intervento, che devono trovare la loro formulazione con la partecipazione congiunta di tutte le forze rappresentative dei settori di assistenza, di salvataggio, di soccorso sanitario, di ricovero e di intervento e sistemazione dell'ambiente.

Peraltro questo Ministero, se pur consente che nei luoghi della catastrofe un Commissario nominato dal Governo debba operare quale coordinatore di tutti gli interventi per una evidente ragione di immediatezza e di unitarietà dell'azione, non può non rilevare che lo sviluppo dell'azione nei singoli, specifici settori debba svolgersi sotto la responsabilità diretta dei dirigenti operativi di ciascun settore, tenendo conto delle loro specifiche attribuzioni di carattere eminentemente tecnico. A queste esigenze

certamente non risponde la norma che nel momento dell'azione demanda all'ispettore dei vigili del fuoco la direzione di tutti gli interventi.

Questi sono i motivi ispiratori degli emendamenti presentati dal Ministero della sanità.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il sottosegretario La Penna per l'esauriente esposizione in merito agli emendamenti che il Ministero da lui rappresentato ha voluto proporre in questa sede al fine di perfezionare un provvedimento così importante e necessario.

Proseguiamo, pertanto, nella lettura degli emendamenti, di cui all'ordine del giorno presentato dal relatore, senatore Del Nero.

I senatori Illuminati, Fabiani, Li Causi, Venanzi e Preziosi hanno presentato un gruppo di emendamenti che si riferiscono agli articoli 2, 3, 5 e 6.

Essi propongono di sostituire il secondo comma dell'articolo 2 con il seguente: « Agli effetti di cui al predetto comma il Ministero dell'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamità naturale o catastrofe, attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni e dagli enti pubblici e territoriali nei modi previsti dagli articoli seguenti della presente legge ».

Propongono, poi, sempre all'articolo 2, terzo comma, di aggiungere, dopo le parole « delle regioni a statuto speciale », le altre « e delle province autonome di Trento e Bolzano ».

All'articolo 3 gli stessi senatori propongono l'aggiunta, alla lettera *b*) del terzo comma, dopo le parole « dei piani di emergenza », della parola « regionali ».

All'articolo 5, inoltre, propongono di aggiungere il seguente quarto comma: « Quando non interviene il decreto di cui al primo comma del presente articolo, i poteri del rappresentante straordinario del Governo sono esercitati dal sindaco, dal presidente dell'amministrazione provinciale o dal presidente della regione, a seconda dei casi ».

Infine i senatori Illuminati ed altri hanno presentato un emendamento all'articolo 6, secondo comma, lettera *c*), tendente ad aggiungere, dopo le parole: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco », le altre: « e in accordo con il Comitato regionale della protezione civile di cui all'articolo seguente della presente legge ».

È così esaurito l'esame di tutti gli emendamenti di cui all'ordine del giorno presentato e motivato dal relatore. Ricordo alla Commissione che il Governo ha assunto impegno di recepirli, per quanto possibile, o nelle norme regolamentari da emanare con sollecitudine o di farne oggetto di apposite norme transitorie e di applicazione; ricordo altresì che, come l'onorevole relatore ha precisato, alcuni emendamenti proposti dal Gruppo comunista saranno presi in considerazione, discussi e votati nel corso dell'esame dei singoli articoli.

Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal relatore, precisando che i proponenti dei diversi emendamenti di cui ho dato lettura hanno convenuto di ritirarli, ove l'ordine del giorno stesso venisse approvato.

*(È approvato).*

**D E L N E R O , relatore.** Onorevole presidente, c'è un altro ordine del giorno, che reca la firma dei colleghi Illuminati, Dalvit, Preziosi, Treu, Caleffi, Palumbo, Mazarolli, Murmura, Li Causi, Venanzi, Fabiani e Righetti e al quale, dichiaro subito, il relatore è favorevole. Tale ordine del giorno recita:

« Il Senato impegna il Governo, nella prima applicazione della legge concernente le " Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile ", a coprire i posti di ispettore sanitario mediante concorso per titoli ed esami riservato ai medici che prestano servizio da almeno dieci anni presso la direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno ».

Il relatore ritiene l'ordine del giorno meritevole del voto unanime della Commissione.

M A R I A N I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Illuminati ed altri, al quale si sono dichiarati favorevoli sia il Governo che il relatore.

(È approvato).

Con ciò abbiamo esaurito l'esame, in linea generale, del provvedimento e non ci resta che passare all'esame degli articoli in particolare.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

I L L U M I N A T I . Dichiaro, a nome del Gruppo comunista, di votare contro questo articolo, e così pure contro i successivi articoli 2, 3 e 4 perchè il relatore, il Governo e la Sottocommissione non hanno accolto le nostre proposte di modificazione, limitandosi a comprendere gli emendamenti presentati tra quelli che potranno essere presi in considerazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Ministro dell'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato,

civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe.

Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministro dell'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamità naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali.

Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.

(È approvato).

#### Art. 3.

Ai fini di cui al precedente articolo è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Comitato interministeriale della protezione civile.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Ministro dell'interno e di esso fanno parte i Ministri del tesoro, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

Il Comitato interministeriale della protezione civile ha i compiti seguenti:

a) promuove lo studio e fa proposte agli organi della programmazione economica circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di una possibile e prevedibile calamità naturale o catastrofe ed in generale propone ogni misura attuabile a tale scopo;

b) promuove il coordinamento dei piani di emergenza per l'attuazione dei provvedimenti immediati da assumersi al verificarsi dell'evento;

c) promuove gli studi relativi alla predisposizione degli interventi governativi da adottare durante le operazioni di soccorso nonchè quelli occorrenti dopo la cessazione dello stato di emergenza;

d) promuove la raccolta e la divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile.

Alle funzioni di segreteria ed all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato interministeriale della protezione civile provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Il Comitato interministeriale della protezione civile si avvale della collaborazione di una Commissione interministeriale tecnica, composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati.

La composizione della Commissione di cui al precedente comma è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. La Commissione è presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le segnalazioni inerenti al pericolo od al verificarsi di calamità naturali o catastrofi nonchè agli accertamenti dell'entità dello evento, sono immediatamente comunicate al Ministero dell'interno che ne dà urgente notizia ai Dicasteri ed agli enti interessati.

Vengono altresì trasmesse nel modo più rapido al Ministero dell'interno tutte le possibili informazioni sull'entità del disastro e sullo svolgimento dei soccorsi.

Al verificarsi dell'evento calamitoso viene data immediata attuazione ai piani di emergenza per i territori colpiti.

(E approvato).

#### Art. 5.

Alla dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale, salvo i casi di evento non particolarmente grave cui provvedono gli organi

locali elettivi e gli organi ordinari della protezione civile, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche su richiesta degli organi della regione o degli enti locali.

Al Ministro dell'interno fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari — centrali e periferiche — di enti pubblici e di privati, onde assicurarne la maggiore tempestività ed il più coordinato ed armonico impiego.

Con il decreto di cui al primo comma si provvede alla nomina di un commissario, che può anche essere scelto tra membri del Governo e del Parlamento, esperti o tecnici estranei alla pubblica amministrazione, amministratori regionali o di enti locali.

Il commissario assume sul posto, ai fini della necessaria unità, la direzione dei servizi di soccorso, ed attua le direttive generali ed il coordinamento dei servizi, avvalendosi comunque della collaborazione degli organi regionali e degli enti locali interessati.

Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle Forze armate, che potranno essere impiegate anche in unità organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di calamità naturali o catastrofe, dal Ministro dell'interno o dal commissario nominato al Ministro della difesa o alla autorità da esso delegata.

I senatori Illuminati, Venanzi, Preziosi, Fabiani e Li Causi propongono il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

#### Art. 5.

Al verificarsi della catastrofe o calamità naturale che interessi un comune, una provincia, una regione, al sindaco o al presidente dell'amministrazione provinciale o al presidente della regione fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni civili e militari, di enti pubblici e di privati, onde assicurare la maggiore tempestività ed il più coordinato ed armonico impiego.

Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle Forze armate, che potranno es-

sere impiegate anche in unità organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di catastrofe o calamità naturale, dal Ministro dell'interno, dal presidente della regione, dal presidente dell'amministrazione provinciale o dal sindaco, a seconda dei casi, al Ministro della difesa od alla autorità ad esso delegata.

In caso di impedimento del sindaco, del presidente dell'amministrazione provinciale, del presidente della regione, la rispettiva giunta indica immediatamente chi ne fa le veci.

Nel caso che la catastrofe o la calamità naturale colpisca più di un comune, l'autorità cui fanno capo i servizi e gli interventi di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, è il presidente dell'amministrazione provinciale; nel caso di più di una provincia, è il presidente della regione.

Se la catastrofe o la calamità naturale colpisce due regioni contermini, l'autorità di cui ai commi precedenti sarà il presidente della regione più colpita.

**DEL NERO**, *relatore*. Come abbiamo chiarito precedentemente, mentre una parte degli emendamenti proposti può essere presa in considerazione nel regolamento di esecuzione, questo emendamento (insieme ad un altro, sostitutivo allo stesso articolo) ed ai tre che verranno presentati all'articolo 7 dagli stessi colleghi del Gruppo comunista) riporta la tematica del disegno di legge a quella che era prima che la Camera lo approvasse, vale a dire tende ad affidare alla Regione tutta la parte esecutiva, anzichè attribuirle solo la parte della predisposizione. Questa impostazione fu già respinta alla Camera dei deputati dalla nostra parte politica e dal Governo: per coerenza dobbiamo respingerlo anche in questa sede.

**MARIANI**, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con le osservazioni del relatore; il Governo è contrario.

**PRESENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti

l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

*(Non è approvato).*

Gli stessi proponenti dell'emendamento testè respinto, propongono altresì, in via subordinata, un emendamento sostitutivo del terzo comma dello stesso articolo, del seguente tenore: « Con il decreto di cui al primo comma si provvede alla nomina di un commissario che è scelto tra i membri del Governo o del Parlamento, amministratori regionali o di enti locali ».

Lo metto ai voti.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

**ILLUMINATI**. A nome del Gruppo comunista, dichiaro che voterò contro l'articolo in discussione.

*(È approvato).*

#### Art. 6.

Il Ministero dell'interno:

a) predispone ed attua i provvedimenti necessari per assicurare in caso di calamità naturale o catastrofe i seguenti servizi:

- 1) interventi tecnici urgenti;
- 2) assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite.

Per l'esecuzione dei compiti di cui al precedente numero 1) il Ministero dell'interno provvede mediante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella cui organizzazione sono costituiti reparti mobili di immediato impiego specialmente attrezzati e nuclei elicotteri e sommozzatori. Per i compiti di cui al numero 2) si provvede mediante reparti di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni;

b) cura la realizzazione delle opere di urgente necessità e delle attrezzature occorrenti per la protezione della popolazione civile;

c) cura, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile di cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.

Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera c) nessun rapporto si instaura con l'Amministrazione la quale è peraltro tenuta ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**I L L U M I N A T I .** I colleghi del mio Gruppo ed io voteremo contro questo articolo, per i motivi esposti in occasione della votazione dei primi quattro articoli.

(È approvato).

#### Art. 7.

Il commissario del Governo nella regione, in relazione a quanto previsto dall'articolo 124 della Costituzione, provvede, nell'ambito della circoscrizione regionale, avvalendosi dell'ufficio regionale della protezione civile, all'esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per la organizzazione e la predisposizione dei servizi della protezione civile.

In ogni capoluogo di regione è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il Comitato regionale per la protezione civile.

Il Comitato è composto: dal presidente della Giunta regionale, o da suo delegato, che lo presiede; dai presidenti delle amministrazioni provinciali della regione e dai sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, o loro delegati; dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco; dal direttore dell'ufficio regionale della protezione civile; dal rappresentante della Croce rossa italiana. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, esperti e rappresentanti di altri enti e istituzioni operanti nell'ambito regionale.

Il Comitato regionale per la protezione civile provvede, nell'ambito regionale, ai com-

piti di studio e di programmazione di cui al terzo comma dell'articolo 3, sulla base anche delle indicazioni e delle proposte formulate dalla regione, in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi per la programmazione economica. I programmi e gli studi predisposti dal Comitato regionale sono trasmessi al Ministero dell'interno per il loro coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della protezione civile, nonché alla regione.

Il Comitato regionale, inoltre, predispone programmi intesi a dare, in occasione di calamità naturali o catastrofe, il contributo della regione e degli enti locali ai soccorsi alle popolazioni colpite e a fornire, in particolare, ogni utile apporto per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera e per il rapido ripristino della viabilità, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale.

In relazione a quanto previsto nei precedenti commi, presso il commissariato del Governo è costituito l'ufficio regionale della protezione civile. Il direttore dell'ufficio è segretario del Comitato regionale per la protezione civile.

A questo articolo i senatori Illuminati ed altri propongono un emendamento tendente ad aggiungere un ultimo comma. Ne do lettura: « Il Presidente del comitato regionale per la protezione civile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 124 della Costituzione, provvede, nell'ambito della circoscrizione regionale, avvalendosi dell'ufficio regionale della protezione civile, alla esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per l'organizzazione e la predisposizione dei servizi della protezione civile ».

**D E L N E R O ,** *relatore.* Per gli stessi motivi addotti nel corso della discussione dell'articolo 5 sono contrario a tale emendamento.

**M A R I A N I ,** *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(Non è approvato).

Sempre all'articolo 7 gli stessi senatori propongono di sopprimere il primo comma. A tale soppressione si dichiarano contrari sia il Governo che il relatore. Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Ancora i senatori Illuminati ed altri propongono di sostituire il secondo comma dell'articolo 7 con il seguente: « In ogni capoluogo di regione è istituito, con legge regionale, il Comitato regionale della protezione civile ».

Anche su questo emendamento il parere del Governo e del relatore è contrario.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato)

Infine gli stessi senatori propongono di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 7 con il seguente:

« In ogni regione è costituito l'ufficio regionale della protezione civile in relazione a quanto previsto nei precedenti commi ».

D E L N E R O , *relatore*. Senza ripetere le argomentazioni in precedenza addotte, dichiaro di essere contrario.

M A R I A N I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per motivi di coerenza, ovviamente il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 7.

(Non è approvato).

I L L U M I N A T I . Poichè il tentativo che noi abbiamo fatto di migliorare — a nostro giudizio — la normativa in discus-

sione è fallito, dichiaro — a nome del Gruppo comunista — di votare contro l'articolo 7.

V O L G G E R . Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

#### Art 8.

La Direzione generale dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno assume la denominazione di « Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi ».

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive disposizioni, è costituito secondo il seguente ordinamento:

- a) ispettore generale capo del Corpo;
- b) servizio tecnico centrale;
- c) scuole centrali antincendi e di protezione civile;
- d) centro studi ed esperienze;
- e) ispettorati regionali o interregionali;
- f) comandi provinciali;
- g) distaccamenti e posti di vigilanza;
- h) colonne mobili di soccorso.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei servizi interregionali regionali e locali di cui sopra sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.

L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in conformità alle istruzioni del direttore generale, presiede e dirige l'organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, le attività delle scuole centrali antincendi e di protezione civile e del centro studi ed esperienze, l'attività degli ispettorati regionali o interregionali e dei comandi provinciali, coordinandole con quelle del servizio tecnico centrale di cui è responsabile; sovrintende ai servizi ispettivi sull'attività tecnica dei comandi provinciali del

Corpo nazionale, al fine di assicurarne e potenziarne l'efficienza; rappresenta, quale membro di diritto, i servizi della protezione civile in seno alla commissione centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili; presiede la commissione centrale pre gli acquisti di mezzi e di materiale tecnico; formula proposte sulla programmazione delle forniture, l'assegnazione e la gestione dei materiali, la progettazione e la direzione dei lavori e degli impianti del Corpo; è chiamato ad esprimere il parere sulla normativa e sulle istruzioni in tema di prevenzione antincendio e antinfortunistica. È membro di diritto della Commissione interministeriale tecnica della protezione civile. È componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile.

Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attività dei comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito dell'ispettorato, curandone l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive generali loro demandate, nonchè il controllo sull'attività dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi provinciali, per assicurarne uniformità di applicazione e di indirizzo interpretativo. In caso di pubblica calamità, l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilità dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale appositamente designato, sovrintende altresì, sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.

**I L L U M I N A T I** A nome del Gruppo comunista dichiaro di votare a favore di questo articolo come di tutti i successivi articoli.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 8.

(*E approvato*).

#### Art. 9.

I ruoli organici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 15 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è stabilito in 2 700 unità per l'anno 1970 ed in 4.000 unità dall'anno 1971.

I posti portati in aumento negli organici di cui al primo comma sono conferiti nel periodo di cinque anni, nei limiti, per ciascun anno, stabiliti nell'allegata tabella E.

Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge il 50 per cento dei posti disponibili nella qualifica di vigile verrà conferito mediante concorsi per titoli riservati ai vigili volontari in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge trattenuti in servizio temporaneo fino all'espletamento dell'ultimo dei concorsi ad essi riservati.

Nella prima applicazione della presente legge 1 posti disponibili nel grado di vice brigadiere sono conferiti mediante concorsi per titoli riservati ai vigili scelti che abbiano conseguito l'idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1964, n. 1570

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la promozione alle qualifiche di ispettore superiore e di primo coadiutore di consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati in ruolo quando abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nelle qualifiche rispettivamente di primo ispettore e di coadiutore.

Il ruolo degli aiutanti dei servizi speciali antincendi — carriera esecutiva — istituito

con legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è trasformato in ruolo dei segretari dei servizi antincendi - carriera di concetto A coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di aiutante capo, aiutante principale, primo aiutante, aiutante e aiutante aggiunto viene attribuita, rispettivamente, la qualifica di segretario principale, primo segretario segretario, segretario aggiunto e vice segretario nel ruolo segretari dei servizi antincendi di cui alla allegata tabella D. L'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza è conservata nel ruolo trasformato ed è valida agli effetti della progressione di carriera. Al personale del ruolo predetto si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

#### Art. 10.

All'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile ».

(È approvato).

#### Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 81 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è abrogato.

I compensi per le prestazioni straordinarie rese dai sottufficiali, vigili scelti e vigili fuori dai turni ordinari di servizio sono attribuiti secondo i criteri e nelle misure previste per il corrispondente personale civile dello Stato.

Le ore di servizio eccedenti l'orario di obbligo di 46 ore settimanali, a decorrere dal 1° ottobre 1969, e di 44 ore settimanali, a decorrere dal 1° gennaio 1971, rese nei turni ordinari di servizio della durata di 24 ore consecutive, sono retribuite con i compensi previsti dal precedente comma.

L'orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali a decorrere dal 1° gennaio 1972.

(È approvato).

#### Art. 12.

I vigili ausiliari di leva, arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono all'atto del congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei comandi provinciali di residenza, fino al compimento dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei militari dell'Esercito.

Il personale di cui al primo comma finchè resta iscritto nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del fuoco è esonerato dai richiami alle armi per istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.

I richiami in servizio del personale preadetto, ai fini dell'addestramento nei servizi della protezione civile, sono effettuati, su proposta del Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

(È approvato)

#### Art. 13

Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario fra i cittadini italiani che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non abbiano superato gli anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.

Il personale volontario è iscritto nei quadri dei comandi provinciali in ordine di grado e di anzianità.

Le norme sull'avanzamento del personale volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Fino a quando non sarà emanato tale regolamento, continuano ad applicarsi, per il reclutamento e l'avanzamento del personale volontario, per quanto non in contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.

L'articolo 69 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è abrogato.

(È approvato).

#### Art. 14.

L'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« Il personale volontario è tenuto a frequentare periodici corsi di addestramento secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

In occasione di pubbliche calamità o catastrofe, il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località.

Il personale volontario può, inoltre, essere chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di 20 giorni all'anno, in caso di particolari necessità.

Nei casi previsti dai precedenti commi le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato ».

(È approvato).

#### Art 15.

L'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« Il personale volontario è assicurato contro tutti gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, da accertarsi ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente articolo 49, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità.

I massimali sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro.

Sono a carico dello Stato le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio ».

(È approvato).

#### Art. 16.

È istituito il Servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla tabella A, con i seguenti compiti:

curare l'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria presso le scuole centrali antincendi e di protezione civile, i comandi provinciali e loro distaccamenti ed i reparti operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

sovrintendere alla preparazione del personale in materia di pronto soccorso;

curare il coordinamento e la vigilanza, mediante gli ispettori sanitari, dei servizi svolti dai medici liberi professionisti incaricati della assistenza sanitaria presso le scuole centrali ed i comandi provinciali.

Il direttore del Servizio sanitario presiede le commissioni per l'accertamento della idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi di ammissione alle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(È approvato).

#### Art. 17.

Per il potenziamento delle opere, delle attrezzature e dei mezzi in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dall'articolo 6 della presente legge, è autorizzata la spesa straordinaria di 4.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero in ragione di milioni 1.000 per ciascuno degli anni dal 1970 al 1973 e di milioni 500 per l'anno 1974.

È autorizzata altresì per l'anno 1970 la spesa di milioni 500 per le attrezzature e per i mezzi relativi alle correnti esigenze.

(È approvato).

## Art. 18.

Per il potenziamento delle attrezzature mobili e delle dotazioni tecnico-sanitarie di soccorso alle popolazioni civili in caso di pubbliche calamità o di emergenza è concesso alla Croce rossa italiana un contributo straordinario di lire 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1974.

(È approvato).

## Art. 19.

Il Ministero dell'interno, nei casi in cui occorra attuare interventi di carattere urgente e inderogabile per l'assistenza in natura, da effettuare con distribuzione di materiale vario in favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, è autorizzato, qualora le scorte esistenti siano insufficienti, a procedere, nei limiti delle occorrenze strettamente indispensabili, ai relativi acquisti mediante la stipulazione di contratti in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 secondo comma limitatamente al parere del Consiglio di Stato, 9, 13 e 15 secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Alla esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

(È approvato).

## Art. 20

All'onere derivante dalla revisione degli organici e conseguenti spese accessorie di equipaggiamento, casermaggio e mensa valutati per l'anno 1970 in milioni 1.300 ed a quelli di milioni 1.500 e di milioni 200 per lo stesso anno, di cui ai precedenti articoli 17 e 18, si provvede con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato anno 1970.

Alle spese per il funzionamento del Comitato interministeriale della protezione civile, della Commissione interministeriale tecnica e dei Comitati regionali di cui agli articoli 3 e 7 si provvede con lo stanziamento del capitolo 1643 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1970 concernente il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni dei servizi antincendi e della protezione civile e con quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato)

## Art. 21.

Con appositi regolamenti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme per la sua esecuzione.

Sino a quando i regolamenti di cui al precedente comma non saranno emanati, restano in vigore le norme non incompatibili con la presente legge, di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito con legge 15 marzo 1928, n. 833, e di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1927.

(È approvato).

## Art. 22.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con la presente legge.

(È approvato)

D E L N E R O , *relatore*. Avrei voluto presentare alcuni emendamenti formali alle tabelle, senonchè si è creata una situazione tale, durante la discussione del provvedimento, che m'induce a rinunciarvi. Però raccomando al Governo che, in occasione dell'emanazione delle norme delegate, si dia uniformità e chiarezza di dizione alle tabelle.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)48<sup>a</sup> SEDUTA (1<sup>o</sup> dicembre 1970)

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame e alla votazione delle tabelle allegate al disegno di legge. Do lettura della tabella A:

TABELLA A

MINISTERO DELL'INTERNO  
SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE

*Carriera direttiva*

QUALIFICA	Organico
A) Ufficiali del ruolo tecnico:	
Ispettore generale capo .....	n. 1
Ispettore capo .....	n. 35
Ispettore superiore .....	n. 60
Primo ispettore .....	} n. 140
Ispettore .....	
TOTALE.....	n. 251
B) Direttore ginnico-sportivo (a) . n. 1	
Ispettore ginnico-sportivo (b) .. n. 4	
TOTALE.....	n. 5
C) Direttore del servizio sanitario (c) n. 1	
Ispettore sanitario (d) .....	n. 2
TOTALE.....	n. 3

(a) La qualifica di direttore ginnico-sportivo al quale compete lo stipendio annuo lordo di lire 2.478.700 va attribuita mediante scrutinio per merito comparativo, tra gli ispettori ginnico-sportivi che abbiano l'anzianità di 17 anni nel ruolo. Conseguono lo stipendio annuo lordo di lire 3.318.100 dopo cinque anni di effettivo servizio dal conseguimento della qualifica.

(b) All'ispettore ginnico-sportivo è attribuito all'atto della nomina, lo stipendio annuo lordo di lire 1.324.000; lo stesso consegue, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, gli stipendi annui lordi di lire 1.580.000 e di lire 1.991.000 dopo, rispettivamente, due anni di effettivo servizio dalla nomina e quattro anni di effettivo servizio dalla data di decorrenza dello stipendio annuo lordo di lire 1.580.000.

(c) La qualifica di direttore del servizio sanitario, al quale compete lo stipendio dell'ex coefficiente 500, va attribuita mediante scrutinio per merito comparativo tra gli ispettori sanitari che abbiano dieci anni di anzianità nel ruolo.

Compete lo stipendio dell'ex coefficiente 670 dopo tre anni di effettivo servizio dal conseguimento della qualifica.

(d) All'ispettore sanitario è attribuito all'atto della nomina lo stipendio dell'ex coefficiente 271; lo stesso consegue, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli stipendi relativi all'ex coefficiente 325 ed all'ex coefficiente 402 rispettivamente dopo un anno e dopo quattro anni di effettivo servizio dalla nomina.

(È approvata).

TABELLA B

SERVIZI ANTINCENDI  
E DELLA PROTEZIONE CIVILE

*Carriera di concetto*  
*Ufficiali del ruolo tecnico*

QUALIFICA	Organico
Coadiutore capo .....	n. 5
Coadiutore principale .....	n. 12
Primo coadiutore .....	n. 40
Coadiutore .....	} n. 150
Coadiutore aggiunto .....	
Vice coadiutore .....	
TOTALE.....	n. 207

(È approvata).

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)48<sup>a</sup> SEDUTA (1<sup>o</sup> dicembre 1970)

TABELLA C

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI  
SCELTI E VIGILI PERMANENTI DEL  
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL  
FUOCO

QUALIFICA	Organico
Marescialli di 1 <sup>a</sup> classe .....	n. 150
Marescialli di 2 <sup>a</sup> classe .....	n. 300
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe .....	n. 450
Brigadieri.....	
Vice Brigadieri .....	n. 2.100
Vigili scelti .....	n. 2.500
Vigili e allievi vigili .....	n. 6.500
TOTALE.....	n. 12.000

(È approvata).

TABELLA D

RUOLO DEI SEGRETARI DEI SERVIZI  
ANTINCENDI

*Carriera di concetto*

QUALIFICA	Organico
Segretario principale .....	n. 2
Primo segretario.....	n. 2
Segretario .....	n. 12
Segretario aggiunto .....	
Vice segretario .....	

(È approvata).

## TABELLA E

## PIANTA PER L'ATTUAZIONE DELL'ORGANICO

*Ufficiali del R.T.A.*

QUALIFICA	In atto	Anno 1970	Anno 1971	Anno 1972	Anno 1973	Anno 1974
<b>A) Carriera direttiva:</b>						
Ispettore generale capo .....	1	1	1	1	1	1
Ispettore generale .....	10	12	13	14	14	15
Ispettore capo .....	22	28	29	30	32	35
Ispettore superiore .....	32	44	48	50	53	60
Ispettore .....	125	132	134	135	136	140
Primo ispettore .....						
	190	217	225	230	236	251
<b>B) Carriera di concetto:</b>						
Coadiutore capo .....	—	2	3	4	4	5
Coadiutore principale .....	5	8	9	10	10	12
Primo coadiutore .....	20	28	31	35	35	40
Coadiutore.....	85	113	120	130	135	150
Coadiutore aggiunto .....						
Vice coadiutore .....						
	110	151	163	179	184	207

C) *Carriera ginnico-sportiva:*

Direttore ginnico-sportivo . . . .	—	1	1	1	1
Ispettori ginnico-sportivi . . . .	1	2	2	3	4
	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>

D) *Carriera del servizio sanitario:*

Direttore sanitario . . . . .	—	—	—	—	—
Ispettore sanitario . . . . .	—	—	1	2	3
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>

E) *Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:*

Maresciallo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	60	80	100	120	135	150
Maresciallo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	120	150	185	240	270	300
Maresciallo di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	200	240	290	340	400	450
Brigadieri e vice brigadieri . . .	1.800	1.870	1.940	1.980	2.030	2.100
Vigili scelti . . . . .	1.360	1.600	1.700	1.800	2.120	2.500
Vigili . . . . .	4.460	4.850	5.300	5.500	6.000	6.500
	<u>8.000</u>	<u>8.800</u>	<u>9.515</u>	<u>9.980</u>	<u>10.955</u>	<u>12.000</u>

(È approvata).

P R E S I D E N T E . Con quest'ultima votazione è terminato l'iter del disegno di legge in discussione presso la nostra Commissione. La 1<sup>a</sup> Commissione conferisce, pertanto, al senatore Del Nero mandato di fiducia per la relazione all'Assemblea. favorevo-

le all'approvazione del provvedimento, nel suo complesso.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 19,30.